

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 23 - numero 4903 di Mercoledì 31 marzo 2021**

# **I quesiti sul decreto 81: CSE e impresa affidataria**

*Sulle azioni da intraprendere da parte del committente e del CSE nel caso che un'impresa affidataria trasferisca a loro insaputa a ditte subappaltatrici dei lavori avuti in appalto.*

### **Quesito**

Quali provvedimenti deve adottare il CSE nei confronti di un'impresa affidataria che ha chiesto al committente di potere subappaltare a due imprese esecutrici alcuni lavori avuti in appalto ma che ancor prima di essere autorizzata le ha fatte comunque già iniziare a lavorare in cantiere non mettendo così il committente in condizione di integrare la notifica agli Organi di vigilanza e senza peraltro che abbiano consegnato il POS al coordinatore?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0703] ?#>

### **Risposta**

Il caso segnalato dal lettore che possiamo definire di "malasicurezza" riguarda un'impresa affidataria che ha fatto entrare in cantiere due ditte subappaltatrici e le ha fatte cominciare a lavorare senza avere prima ottenuto l'autorizzazione dal committente, senza avere messo inoltre lo stesso in condizione di integrare la notifica preliminare e senza peraltro avere provveduto a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione i loro piani operativi di sicurezza (POS).

Che fare, viene ora chiesto e come comportarsi nei confronti di questa impresa affidataria? La risposta è piuttosto banale specie per chi opera comunemente nel campo dei cantieri temporanei o mobili. Occorre infatti semplicemente applicare e fare applicare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste in merito dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del committente dell'opera, dell'impresa affidataria e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, disposizioni che qui di seguito si ritiene opportuno di richiamare.

I principali obblighi del committente dell'opera o del responsabile dei lavori sono contenuti nell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e fra essi vi è quello della verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, verifica da effettuare con le modalità di cui all'allegato XVII (comma 9 lett. a), quello di chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, e di richiedere una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti (comma 9 lett. b) nonché quello di trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) (comma 9 lett. c).

(...)

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

**Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 ? Sulle azioni da intraprendere da parte del committente e del CSE nel caso che un'impresa affidataria trasferisca a loro insaputa a ditte subappaltatrici dei lavori avuti in appalto.**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)